

CLRN2022/9 del 31 maggio 2022

**CONSIGLIO LOCALE di RIMINI**

**Oggetto: Servizio gestione rifiuti urbani - Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna e San Giovanni in Marignano: approvazione articolazione tariffaria anno 2022 ai sensi dell'art. 8, comma 6 lettera d) della L.R. 23/2011**

IL COORDINATORE  
F.to Rizio Santi

CLRN/2022/9

**CONSIGLIO LOCALE di RIMINI**

L'anno **2022** il giorno 31 del mese di maggio alle ore 11:30 mediante videoconferenza si è riunito il Consiglio Locale di Rimini, convocato con lettera PG.AT/2021/00005288 del 31/05/2022.

Comune	Cognome e Nome	Qualifica	Presenti	Quote
PROVINCIA DI RIMINI	Riziero Santi	Presidente	SÌ	10,0000
BELLARIA IGEA MARINA	Adele Ceccarelli	Assessore	SÌ	4,9895
CASTELDELICI				0,4219
CATTOLICA	Alessandro Uguccioni	Sindaco	SÌ	4,2784
CORIANO	Anna Pazzaglia	Assessore	SÌ	2,8251
GEMMANO	Riziero Santi	Sindaco	SÌ	0,5988
MAIOLO				0,5205
MISANO ADRIATICO	Fabrizio Piccioni	Sindaco	SÌ	3,6415
MONDAINO				0,6480
MONTEFIORE CONCA				0,5802
MONTECOPIOLO				0,8678
MONTEGRIDOLFO				0,5694
MONTESCUDO - MONTE COLOMBO				1,9471
MORCIANO DI ROMAGNA	Giorgio Ciotti	Sindaco	SÌ	2,0428
NOVAFELTRIA				2,0063
PENNABILLI				0,9597
POGGIO TORRIANA				1,5630
RICCIONE				8,6178
RIMINI	Anna Montini	Assessore	SÌ	36,1532
SALUDECIO				1,0581
SAN CLEMENTE				1,6835
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	Nicola Gabellini	Assessore	sì	2,5823
SAN LEO				1,0075
SANT'AGATA FELTRIA				0,8098
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	Angela Garattoni	Assessore	sì	5,6472
SASSOFELTRIO				0,6587
TALAMELLO				0,5864
VERUCCHIO	Roberto Sandon	Assessore	SÌ	2,7358

Presenti n. 11 quote 75,49  
Assenti n. 17 quote 24,51

Riconosciuta la validità della seduta il Sindaco Riziero Santi, in qualità di Coordinatore del Consiglio Locale, assume la presidenza della riunione ed invita a passare alla trattazione dell'o.d.g.

**Oggetto: Servizio gestione rifiuti urbani - Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna e San Giovanni in Marignano: approvazione articolazione tariffaria anno 2022 ai sensi dell'art. 8, comma 6 lettera d) della L.R. 23/2011**

**Vista** la Legge Regionale 23.11.2011 n. 23 “*Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente*” che istituisce l’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), con decorrenza 1° gennaio 2012, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della regione, stabilendo altresì la messa in liquidazione delle forme di cooperazione di cui all’art. 30 della L.R. 10/2008 (Autorità d’Ambito), a far data dal 1° gennaio 2012 e prevedendo il trasferimento delle funzioni attribuite alle suddette forme di cooperazione all’ATERSIR;

**visto** che ai sensi del comma 1 art. 4 L.R. 23 dicembre 2011 n. 23, nell’ambito della Regione Emilia Romagna, le funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal D.Lgs. 152/2006, sono esercitate dai Comuni in forma associata attraverso l’Agenzia;

**considerato** che la competenza all’approvazione dei Piani Economico-Finanziari è in capo ad Atersir sulla base di quanto disciplinato dall’art. 7 comma 5 lett. c) della L.R. 23/2011 che ne statuisce l’approvazione in capo al Consiglio d’Ambito, sentiti i Consigli locali;

**accertato** che l’art. 8 comma 6 lett. d) della richiamata L.R. 23/2011 attribuisce al Consiglio Locale, relativamente al servizio gestione rifiuti, la competenza della definizione ed approvazione delle tariffe all’utenza;

**considerato** che il servizio di gestione dei rifiuti urbani in 18 Comuni (Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Poggio-Torriana, Riccione, Rimini Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant’Arcangelo di Romagna, Verucchio) sui 27 che compongono la Provincia di Rimini è attualmente gestito da HERA Holding Energia Risorse Ambiente S.p.A.;

**visto** l’articolo 1, comma 668 della legge 27 dicembre 2013 n.147 in base al quale “*i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all’articolo 52 del d.lgs 446 del 1997, prevedere l’applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il Comune, inoltre, nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani*”;

**richiamati:**

- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per l’elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, così come modificato dal Decreto Lgs n. 116/2020;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall’utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;

**visti:**

- l’art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall’art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: “il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento”;
- l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi, il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione finanziario ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l’art. 3, comma 5 quinquies, del Decreto Legge 228/2021 come modificato dall’art. 43 comma 11 del decreto legge 50/2021 disciplina che a decorrere dall’anno 2022 i comuni, in deroga all’articolo 1 comma 683 della legge 27 dicembre 2013 numero 147, possono approvare i piani finanziari del servizio gestione rifiuti urbani, le tariffe, i regolamenti della tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato ad una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla tari o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;
- che il comma 5-sexiesdecies dell’art. 3 della legge di conversione del decreto legge 30 dicembre 2021 numero 228 ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali al 31 maggio 2022;

**richiamata** la propria Deliberazione n. 7 del 24/05/2022 con la quale ha espresso parere favorevole in merito alla proposta di predisposizione dei Piani Economico Finanziari 2022 - 2025 dei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Montefiore Conca, Montegrolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Poggio-Torriana,

Riccione, Rimini Saludecio, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Sant'Arcangelo di Romagna, Verucchio, gestiti da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse;

**preso atto:**

- dei quadri economici derivanti dai PEF dei Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna e San Giovanni in Marignano su cui il Consiglio Locale si è espresso con parere favorevole con deliberazione numero 7 del 24/05/2022 posto a base dell'articolazione tariffaria per il corrente anno 2022;
- della deliberazione del Consiglio di ambito numero 56 del 24 maggio 2022 che ha approvato la predisposizione della pianificazione economico-finanziaria 2022 - 2025 dei Comuni gestiti da Hera S.p.A. Holding Energia Risorse;

**considerato** inoltre che sull'importo della tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti (art. 1, comma 668, L.147/2013) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992, calcolato in base all'aliquota deliberata dalla Provincia di Rimini;

**ritenuto opportuno**, sulla base dei criteri sopra esposti, approvare il listino tariffario 2022 dei Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna e San Giovanni in Marignano nella misura di cui all'Allegato 1 del presente atto;

**ritenuto** di approvare ai sensi dell'art. 8, comma 6 lett. d) della L.R. 23/2011, le modifiche ai Regolamenti comunali per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva dei Comuni di Cattolica e Misano Adriatico che si allegano integralmente quale Allegato 2 del presente atto;

**visto** lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 5 dell'11 maggio 2012 e ss.mm.ii.;

**dato atto** che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. 267/2000;

**visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

**dato atto** che per le versioni integrali degli interventi si rimanda al verbale che viene conservato agli atti;

**a voti** resi nelle forme di legge, all'unanimità

**DELIBERA**

1. di approvare il listino tariffario dei Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna e San Giovanni in Marignano (Allegato 1) gestiti da Hera S.p.A. per l'annualità 2022;
2. di approvare i Regolamenti comunali per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva dei Comuni di Cattolica e Misano Adriatico (Allegato 2);
3. di dare atto che la Tariffa è applicata e riscossa da Hera S.p.A. in quanto gestore affidatario del Servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti.

COMUNE

S1\_CATTOLICA\_2022

COMUNE	CATTOLICA
Tva	4.033.344 €
Tfa (-detrazioni compreso MIUR)	1.214.809 €
TOTALE PEF ATERSIR (- Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 )	5.248.153 €
-Eccedenze	-434.937,00 €
+ Sconti CDR	18.383,75 €
<b>MONTANTE TARIFFARIO 2022</b>	<b>4.831.599,25 €</b>

**COMUNE DI CATTOLICA**

**LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO**

<b>COMPONENTI FAMIGLIA</b>	<b>Ka</b>	<b>QUOTA FISSA 2022 €/mq</b>	<b>Kb</b>	<b>QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA 2022 €/anno</b>	<b>€/Litro</b>	<b>LITRI MINIMI</b>
RES - 1	0,80	0,4310978	1,20	47,0617750	0,0710787	480
RES - 2	0,94	0,5065399	1,44	56,4741300	0,0710787	600
RES - 3	1,05	0,5658158	1,58	61,9646704	0,0710787	720
RES - 4	1,14	0,6143143	1,60	62,7490333	0,0710787	840
RES - 5	1,23	0,6628128	2,30	90,2017354	0,0710787	960
RES - 6 e oltre	1,30	0,7005339	2,97	116,4778931	0,0710787	960
NRES - 1	0,80	0,4310978	1,20	47,0617750	0,0710787	480
NRES - 2	0,94	0,5065399	1,44	56,4741300	0,0710787	600
NRES - 3	1,05	0,5658158	1,58	61,9646704	0,0710787	720
NRES - 4	1,14	0,6143143	1,60	62,7490333	0,0710787	840
NRES - 5	1,23	0,6628128	2,30	90,2017354	0,0710787	960
NRES - 6 e oltre	1,30	0,7005339	2,97	116,4778931	0,0710787	960

**Quota variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Domestiche (Residenti/Non Residenti)**

<b>€/Litro</b>
----------------

0,0710787

COMUNE DI CATTOLICA

QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA NON DOMESTICHE					
CATEGORIA	ATTIVITA'	Kc	QUOTA FISSA 2022 €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA 2022 €/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67	0,752265257	5,50	0,7448153
2	Cinematografi e teatri	0,43	0,4827971	3,50	0,4739734
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	0,6736704	4,90	0,6635627
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	0,9880499	7,21	0,9763851
5	Stabilimenti balneari	0,45	0,5052528	3,40	0,4604313
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	0,5726198	4,22	0,5714765
7	Alberghi con ristorante	1,64	1,8413657	13,45	1,8214119
8	Alberghi senza ristorante	1,08	1,2126067	8,88	1,2025381
8APP	Appartamenti turistici	1,08	1,2126067	8,88	1,2025381
9	Case di cura e riposo	1,25	1,4034800	10,22	1,3840022
10	Ospedale	1,29	1,4483913	10,55	1,4286911
11	Uffici, agenzie	1,52	1,7066316	12,45	1,6859910
12	Banche, studi professionali ed istituti di credito	0,61	0,6848982	5,03	0,6811674
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	1,5831254	11,55	1,5641121
14	Edicola, farmacia, tabaccai, plurilicenze	1,80	2,0210111	14,78	2,0015218
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,9319107	6,81	0,9222167
16	Banchi di beni durevoli	1,78	1,9985555	14,58	1,9744376
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbieri, estetista	1,48	1,6617203	12,12	1,6413020
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	1,1564675	8,48	1,1483697
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	1,5831254	11,55	1,5641121
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	1,0329612	7,53	1,0197198
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	1,2238345	8,91	1,2066008
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	6,2539067	45,67	6,1846753
23	Birrerie, hamburgerie, mense	4,85	5,4455022	39,78	5,3870458
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	4,4462245	42,00	5,6876804
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	3,0988837	22,67	3,0699932
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	2,9304661	21,40	2,8980086
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	8,0503610	58,76	7,9573357
28	Ipermercati di generi misti	2,74	3,0764281	22,45	3,0402006
29	Banchi di genere alimentari	6,92	7,7696650	56,78	7,6892022
30	Discoteche, night club	1,91	2,1445174	15,68	2,1234007
31	Parti comuni condomini	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000

QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITORE			
DOTAZIONE	CATEGORIE/SOTTOCATEGORIE	€ LITRO	LITRI MINIMI
40 LITRI		0,0710787	1.680
40 LITRI	SUP < 50 MQ (tutte tranne CAT 27)	0,0710787	840
40 LITRI	CAT 27	0,0710787	2.800
40 LITRI	CAT 27 SUP < 50 MQ	0,0710787	1.400
120 LITRI		0,0710787	5.040
120 LITRI	CAT 14, 17, 22, 23, 24, 25, 27	0,0710787	8.400
240 LITRI		0,0710787	10.080
360 LITRI		0,0710787	15.120
360 LITRI	CAT 5 SUP < 1.500 MQ	0,0710787	15.480
360 LITRI	CAT 5 1.500 MQ < SUP < 3.000 MQ	0,0710787	19.080
360 LITRI	CAT 5 3.000 MQ < SUP < 4.500 MQ	0,0710787	21.600
360 LITRI	CAT 5 SUP > 4.500 MQ	0,0710787	30.600
360 LITRI	CAT 7 50 MQ < SUP < 1.000 MQ	0,0710787	21.600
360 LITRI	CAT 7 1.000 MQ < SUP < 2.000 MQ	0,0710787	36.000
360 LITRI	CAT 7 2.000 MQ < SUP < 3.000 MQ	0,0710787	60.120
360 LITRI	CAT 7 3.000 MQ < SUP < 4.000 MQ	0,0710787	80.280
360 LITRI	CAT 7 SUP > 4.000 MQ	0,0710787	100.080
360 LITRI	CAT 8 50 MQ < SUP < 1.000 MQ	0,0710787	20.160
360 LITRI	CAT 8 1.000 MQ < SUP < 2.000 MQ	0,0710787	32.400
360 LITRI	CAT 8 SUP > 2.000 MQ	0,0710787	35.640
360 LITRI	CAT 9	0,0710787	72.000
360 LITRI	CAT 22, 24, 25, 27	0,0710787	25.200
1.700 LITRI		0,0710787	88.400
1.700 LITRI	CAT 10	0,0710787	850.000

Nota: i litri minimi indicati saranno adeguati in aumento nel caso di utilizzo di un compattatore nel corrispondente rapporto di compattazione

QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (ECCEDEnze) UTENZE NON DOMESTICHE	
€/Litro	
0,0710787	

**COMUNE****S2\_CORIANO\_2022**

<b>COMUNE</b>	<b>CORIANO</b>
Tva	1.859.166
Tfa (-detrazioni compreso MIUR)	321.650
TOTALE PEF ATERSIR (- Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 )	2.180.816
-Eccedenze	-163.232,30 €
+ Sconti CDR	12.739,53 €
+ Sconti Avv. Ric	13.073,60 €
<b>MONTANTE TARIFFARIO 2022</b>	<b>2.043.396,88 €</b>

**COMUNE DI CORIANO**

**LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO**

<b>COMPONENTI FAMIGLIA</b>	<b>Ka</b>	<b>QUOTA FISSA 2022 €/mq</b>	<b>Kb</b>	<b>QUOTA FISSA NORMALIZZATA 2022 €/anno</b>	<b>€/litro</b>	<b>LITRI MINIMI</b>
RES - 1	0,80	0,4052696	0,90	41,6806390	€ 0,0666710	480
RES - 2	0,94	0,4761918	1,90	87,9924602	€ 0,0666710	600
RES - 3	1,05	0,5319164	2,12	98,1810609	€ 0,0666710	720
RES - 4	1,14	0,5775092	2,20	101,8860065	€ 0,0666710	840
RES - 5	1,23	0,6231021	3,05	141,2510545	€ 0,0666710	960
RES - 6 e oltre	1,30	0,6585631	3,74	173,2062111	€ 0,0666710	960
NRES - 1	0,80	0,4052696	0,90	41,6806390	€ 0,0666710	480
NRES - 2	0,94	0,4761918	1,90	87,9924602	€ 0,0666710	600
NRES - 3	1,05	0,5319164	2,12	98,1810609	€ 0,0666710	720
NRES - 4	1,14	0,5775092	2,20	101,8860065	€ 0,0666710	840
NRES - 5	1,23	0,6231021	3,05	141,2510545	€ 0,0666710	960
NRES - 6 e oltre	1,30	0,6585631	3,74	173,2062111	€ 0,0666710	960

**Quota variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Domestiche (Residenti/Non Residenti)**

<b>€/litro</b>
€ 0,0666710

COMUNE DI CORIANO

LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICO

QUOTA FISSA NON DOMESTICHE					
CATEGORIA	ATTIVITA'	Kc	QUOTA FISSA 2022 €/mq	Kd	QUOTA FISSA NORMALIZZATA 2022 €/anno
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,54	0,5999903	4,39	0,6831761
2	Cinematografi e teatri	0,43	0,4777700	3,50	0,5446734
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	0,6666559	4,90	0,7625428
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	0,9777619	7,21	1,1220273
5	Stabilimenti Balneari	0,64	0,7110996	5,22	0,8123415
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	0,5666675	4,22	0,6567205
7	Alberghi con ristorante	1,64	1,8221927	13,45	2,0931022
8	Alberghi senza ristorante	1,08	1,1999805	8,88	1,3819143
9	Casa di Cura e Riposo	1,25	1,3888664	10,22	1,5904464
10	Ospedale	1,29	1,4333101	10,55	1,6418013
11	Uffici, agenzie	1,52	1,6888615	12,45	1,9374812
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,61	0,6777668	5,03	0,7827735
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	1,5666413	11,55	1,7974223
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	1,9999676	14,78	2,3000781
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,9222073	6,81	1,0597789
16	Banchi Di Beni Durevoli	1,78	1,9777457	14,58	2,2689539
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	1,6444178	10,54	1,6402451
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	1,1444259	8,48	1,3196659
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	1,5666413	10,25	1,5951150
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	1,0222056	7,53	1,1718260
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	1,2110915	8,91	1,3865829
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	7,00	7,7776516	57,40	8,9326443
23	Mense, Birrerie, Amburgherie	4,85	5,3888015	39,78	6,1906026
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	4,3999286	32,44	5,0483446
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	2,2444080	16,55	2,5755272
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	1,7110834	12,60	1,9608244
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori E Piante, Pizza Al Taglio	7,17	7,9665375	58,76	9,1442888
28	Ipermercati Di Generi Misti	2,74	3,0443951	22,45	3,4936910
29	Banchi Di Genere Alimentari	6,92	7,6887642	56,78	8,8361593
30	Discoteche, Night-Club	1,91	2,1221878	15,68	2,4401370
31	Parti Comuni Condomini	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000

QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITORE		
DOTAZIONE	€ LITRO	LITRI MINIMI
40 litri	0,0666710	1.200
40 litri - CAT 1 SUP < 50 MQ	0,0666710	400
40 litri - CAT 3-11-13-14-17-18-21-22-24-25-26-27 SUP < 50 MQ	0,0666710	800
120 litri	0,0666710	3.120
360 litri	0,0666710	9.360
1.700 litri	0,0666710	44.200
10.000 litri	0,0666710	520.000
10.000 litri - CAT 1	0,0666710	900.000
10.000 litri - CAT 20	0,0666710	950.000

Nota: i litri minimi indicati saranno adeguati in aumento nel caso di utilizzo di un compattatore nel corrispondente rapporto di compattazione

QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (ECCELENZE) UTENZE NON DOMESTICHE	
€/Litro	
	0,0666710

**COMUNE****S1\_MISANO ADRIATICO\_2022**

<b>COMUNE</b>	<b>MISANO ADRIATICO</b>
<b>Tva</b>	2.933.580
<b>Tfa (-detrazioni compreso MIUR)</b>	832.603
<b>TOTALE PEF ATERSIR (- Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 )</b>	3.766.182 €
<b>-Eccedenze</b>	-233.467,83 €
<b>+ Sconti CDR</b>	7.729,96 €
<b>MONTANTE TARIFFARIO 2022</b>	<b>3.540.444,56 €</b>

**COMUNE DI MISANO ADRIATICO**

**LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO**

COMPONENTI FAMIGLIA	Ka	QUOTA FISSA 2022 €/mq	Kb	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA 2022 €/anno	€/Litro	LITRI MINIMI
RES - 1	0,80	0,4918200	1,00	39,9853248	€ 0,0498106	720
RES - 2	0,91	0,5594452	1,40	55,9794548	€ 0,0498106	840
RES - 3	1,00	0,6147750	1,80	71,9735847	€ 0,0498106	960
RES - 4	1,10	0,6762525	2,10	83,9691822	€ 0,0498106	1.080
RES - 5	1,15	0,7069912	2,50	99,9633121	€ 0,0498106	1.200
RES - 6 e oltre	1,20	0,7377300	2,80	111,9589096	€ 0,0498106	1.320
NRES - 1	0,80	0,4918200	1,00	39,9853248	€ 0,0498106	720
NRES - 2	0,91	0,5594452	1,40	55,9794548	€ 0,0498106	840
NRES - 3	1,00	0,6147750	1,80	71,9735847	€ 0,0498106	960
NRES - 4	1,10	0,6762525	2,10	83,9691822	€ 0,0498106	1.080
NRES - 5	1,15	0,7069912	2,50	99,9633121	€ 0,0498106	1.200
NRES - 6 e oltre	1,20	0,7377300	2,80	111,9589096	€ 0,0498106	1.320

**Quota variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Domestiche (Residenti/Non Residenti)**

<b>€/Litro</b>
€ 0,0498106

COMUNE DI MISANO ADRIATICO

LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICO

QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA NON DOMESTICHE					
CATEGORIA	ATTIVITA'	Kc	QUOTA FISSA 2022 €/mq	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA 2022 €/mq	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,44	0,5811926	5,26	0,7451268
2	Cinematografi e teatri	0,80	1,0567138	5,25	0,7437102
3	Autormesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,90	1,1886030	7,35	1,0411943
4	Campesio, distributori carburanti, impianti sportivi	0,43	0,5679836	4,03	0,5708861
6	Esposizioni, autosaloni	0,79	1,0439048	6,33	0,8967020
7	Alberghi con ristorante	1,20	1,5850706	9,85	1,3953420
8	Alberghi senza ristorante	0,95	1,2548476	7,76	1,0992745
BAPP	Appartamenti e affittacamere	0,85	1,1227584	6,66	0,9434495
9	Casa di cura e riposo	0,95	1,2548476	8,96	1,2692654
10	Ospedali	1,18	1,5986528	10,58	1,4967531
11	Uffici, agenzie	1,82	2,4940238	17,21	2,4379528
12	Banche ed istituti di credito e studi professionali	0,91	1,2020119	7,52	1,0652763
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	2,02	2,6682023	17,22	2,4383694
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,05	2,7078290	17,99	2,5484469
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,21	1,5982796	10,20	1,4449227
16	Banchi di Beni Durevoli	1,44	1,9020848	11,74	1,6630777
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,01	1,3341011	11,88	1,6829099
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,09	1,4397725	10,99	1,5688333
19	Carrozzeria, officina, elettrauto	1,14	1,5058171	11,11	1,5738324
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,12	1,4793993	10,33	1,4633383
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,21	1,5982796	10,55	1,4949033
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,40	4,4910335	33,02	4,6775830
23	Mense, birrerie, amburgherie	3,40	4,4910335	33,02	4,6775830
24	Bar, caffè, pasticceria	2,77	3,6588714	22,15	3,1377487
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,35	3,1040967	24,99	3,5400605
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,20	2,9059629	20,40	2,8898453
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,58	4,7287941	29,66	4,2016084
28	Ipermercati di generi misti	2,25	2,9720075	20,63	2,9224269
29	Banchi di genere alimentari	3,50	4,6231227	28,70	4,0656157
30	Discoteche, night club	2,25	2,9720075	18,55	2,6277760
31	Stabilimenti balneari zona A	0,31	0,4094788	3,89	0,5510538
32	Stabilimenti balneari zona B	0,30	0,3962677	3,73	0,5283884
33	Autodromi (aree operative)	0,23	0,3038052	2,75	0,3895625
34	Parti comuni condomini	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000

QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITORE			
CATEGORIE	DOTAZIONE	€ LITRO	LITRI MINIMI
1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29	30 LITRI	0,0498106	1,260
1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29	40 LITRI	0,0498106	1,280
1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29	120 LITRI	0,0498106	3,120
1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29	240 LITRI	0,0498106	6,240
1,2,3,4,6,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29	360 LITRI	0,0498106	9,360
1,2,3,4,6,8APP,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29	1.700 LITRI	0,0498106	44,200
1,2,3,4,6,8APP,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29	3.200 LITRI	0,0498106	166,400
1,2,3,4,5,6,7,8,8APP,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31	10.000 LITRI	0,0498106	520,000
7 SUP 0-1000 mq	360 LITRI	0,0498106	18,720
7 SUP 1000-2000 mq	360 LITRI	0,0498106	37,440
7 SUP 2000-3000 mq	360 LITRI	0,0498106	50,400
7 SUP 3000-4000 mq	360 LITRI	0,0498106	57,600
7 SUP >4000 mq	360 LITRI	0,0498106	64,800
8 SUP 0-1000 mq	360 LITRI	0,0498106	18,720
8 SUP 1000-2000 mq	360 LITRI	0,0498106	28,080
8 SUP 2000-3000 mq	360 LITRI	0,0498106	33,840
8 SUP >3000 mq	360 LITRI	0,0498106	39,600
8 APP	30 LITRI	0,0498106	1,260
8 APP	40 LITRI	0,0498106	1,680
8 APP	120 LITRI	0,0498106	5,040
8 APP	240 LITRI	0,0498106	10,080
8 APP	360 LITRI	0,0498106	15,120
9,10	360 LITRI	0,0498106	45,000
9,10	1700 LITRI	0,0498106	212,500
22,23	30 LITRI	0,0498106	1,560
22,23	40 LITRI	0,0498106	2,080
22,23	120 LITRI	0,0498106	3,120
22,23	240 LITRI	0,0498106	6,240
22,23	360 LITRI	0,0498106	9,360
22,23	1.700 LITRI	0,0498106	44,200
24	30 LITRI	0,0498106	2,100
24	40 LITRI	0,0498106	2,800
24	120 LITRI	0,0498106	3,120
24	240 LITRI	0,0498106	6,240
24	360 LITRI	0,0498106	9,360
24	1.700 LITRI	0,0498106	44,200
24 SUP <50mq	30 LITRI	0,0498106	1,260
24 SUP <50mq	40 LITRI	0,0498106	1,280
25	30 LITRI	0,0498106	2,100
25	40 LITRI	0,0498106	2,080
25	120 LITRI	0,0498106	6,240
25	240 LITRI	0,0498106	12,480
25	360 LITRI	0,0498106	18,720
25	1.700 LITRI	0,0498106	88,400
26	30 LITRI	0,0498106	1,560
26	40 LITRI	0,0498106	2,080
26	120 LITRI	0,0498106	6,240
26	240 LITRI	0,0498106	12,480
26	360 LITRI	0,0498106	18,720
26	1.700 LITRI	0,0498106	88,400
26 SUP <50mq	30 LITRI	0,0498106	1,050
26 SUP <50mq	40 LITRI	0,0498106	1,400
27	30 LITRI	0,0498106	1,560
27	40 LITRI	0,0498106	2,080
27	120 LITRI	0,0498106	6,240
27	240 LITRI	0,0498106	12,480
27	360 LITRI	0,0498106	18,720
27	1.700 LITRI	0,0498106	88,400
27 SUP <50mq	30 LITRI	0,0498106	630
27 SUP <50mq	40 LITRI	0,0498106	640
30	30 LITRI	0,0498106	2,100
30	40 LITRI	0,0498106	1,680
30	120 LITRI	0,0498106	5,040
30	240 LITRI	0,0498106	10,080
30	360 LITRI	0,0498106	15,120
30	1.700 LITRI	0,0498106	71,400
5, 31, 32 SUP 0-2500mq	360 LITRI	0,0498106	18,720
5, 31, 32 SUP >2500mq	360 LITRI	0,0498106	37,440
33	30 LITRI	0,0498106	1,260
33	40 LITRI	0,0498106	1,680
33	120 LITRI	0,0498106	5,040
33	240 LITRI	0,0498106	10,080
33	360 LITRI	0,0498106	15,120
33	1.700 LITRI	0,0498106	71,400
33	10.000 LITRI	0,0498106	950,000

Nota: i litri minimi indicati saranno adeguati in aumento nel caso di utilizzo di un compattatore nel corrispondente rapporto di compattazione

QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (ECCEDENZE) UTENZE NON DOMESTICHE	
€/litro	€ 0,0498106

COMUNE

S1\_MORCIANO DI ROMAGNA\_2022

COMUNE	MORCIANO DI ROMAGNA
Tva	710.954 €
Tfa (-detrazioni compreso MIUR)	187.669 €
TOTALE PEF ATERSIR (- Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 )	898.623 €
-Eccedenze	-51.150,79 €
+ Sconti CDR	5.673,13 €
<b>MONTANTE TARIFFARIO 2022</b>	<b>853.145,11 €</b>

**COMUNE DI MORCIANO**

**LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO**

<b>COMPONENTI FAMIGLIA</b>	<b>Ka</b>	<b>QUOTA FISSA 2022 €/mq</b>	<b>Kb</b>	<b>QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA 2022 €/anno</b>	<b>€/litro</b>	<b>LITRI MINIMI</b>
RES - 1	0,80	0,4417467	0,55	21,3052762	€ 0,0460483	480
RES - 2	0,94	0,5190523	1,70	65,8526719	€ 0,0460483	600
RES - 3	1,05	0,5797925	2,20	85,2211048	€ 0,0460483	720
RES - 4	1,14	0,6294890	3,00	116,2105974	€ 0,0460483	840
RES - 5	1,23	0,6791855	3,15	122,0211273	€ 0,0460483	960
RES - 6 e oltre	1,30	0,7178383	3,70	143,3264035	€ 0,0460483	1.040
NRES - 1	0,80	0,4417467	0,55	21,3052762	€ 0,0460483	480
NRES - 2	0,94	0,5190523	1,70	65,8526719	€ 0,0460483	600
NRES - 3	1,05	0,5797925	2,20	85,2211048	€ 0,0460483	720
NRES - 4	1,14	0,6294890	3,00	116,2105974	€ 0,0460483	840
NRES - 5	1,23	0,6791855	3,15	122,0211273	€ 0,0460483	960
NRES - 6 e oltre	1,30	0,7178383	3,70	143,3264035	€ 0,0460483	1.040

**Quota variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Domestiche (Residenti/Non Residenti)**

<b>€/litro</b>
€ 0,0460483

COMUNE DI MORCIANO

LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICO

QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA NON DOMESTICHE					
CATEGORIA	ATTIVITA'	Kc	QUOTA FISSA 2022 €/mq	Kd	QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA 2022 €/mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,45	0,4423419	3,50	0,4159333
2	Cinematografi e teatri	0,30	0,2948946	2,50	0,2970952
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	0,5897892	4,90	0,5823067
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88	0,8650242	7,21	0,8568226
5	Stabilimenti balneari	0,51	0,5013208	4,16	0,4943665
6	Esposizioni, autosaloni	0,51	0,5013208	4,22	0,5014968
7	Alberghi con ristorante	1,64	1,6120905	13,45	1,5983723
8	Alberghi senza ristorante	1,08	1,0616206	8,88	1,0552823
9	Case di cura e riposo	1,25	1,2287275	10,22	1,2145253
10	Ospedale	1,29	1,2680468	10,55	1,2537419
11	Uffici, agenzie	1,52	1,4941326	12,45	1,4795343
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,92	0,9043434	7,55	0,8972276
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41	1,3860046	11,55	1,3725800
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	1,7693676	14,78	1,7564270
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	0,8158751	6,81	0,8092874
16	Banchi di beni durevoli	1,78	1,7497079	14,58	1,7326594
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	1,4548134	12,12	1,4403177
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	1,0124715	8,48	1,0077470
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41	1,3860046	11,55	1,3725800
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	0,9043434	7,53	0,8948508
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09	1,0714504	8,91	1,0588474
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,20	5,1115064	42,67	5,0708214
23	Mense, birrerie, amburgherie	4,85	4,7674627	39,78	4,7273793
24	Bar, caffè, pasticceria	3,80	3,7353316	30,44	3,6174315
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	2,7130303	22,67	2,6940596
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61	2,5655830	21,40	2,5431352
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	7,0479809	58,76	6,9829263
28	Ipermercati di generi misti	2,74	2,6933707	22,45	2,6679152
29	Banchi di generi alimentari	5,21	5,1213362	28,70	3,4106533
30	Discoteche, night-club	1,91	1,8774956	15,68	1,8633813
31	Parti comuni condomini	0,00	0,0000000	0,00	0,0000000

QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITORE

DOTAZIONE	€/litro	LITRI MINIMI
40 litri	€ 0,0460483	1.200
40 litri - CAT 1 SUP < 50 MQ	€ 0,0460483	400
40 litri - CAT diverse da 1, SUP < 50 MQ	€ 0,0460483	800
120 litri	€ 0,0460483	3.120
360 litri	€ 0,0460483	9.360
1.700 litri - CAT 10	€ 0,0460483	176.800
1.700 litri - CAT diverse da 10	€ 0,0460483	44.200

Nota: i litri minimi indicati saranno adeguati in aumento nel caso di utilizzo di un compattatore nel corrispondente rapporto di compattazione

QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (ECCEZIONI) UTENZE NON DOMESTICHE

€/litro
0,0460483 €

COMUNE

S2\_SAN GIOVANNI IN MARIGNANO\_2022

COMUNE	SAN GIOVANNI IN MARIGNANO
TF	1.275.319,34 €
TV	421.964,66 €
TOTALE PEF ATERSIR 2022	1.697.284,00 €
-Eccedenze	- 147.626,16 €
+ Sconti CDR	13.117,51 €
+ Sconti Avv. Ric	1.374,55 €
<b>MONTANTE TARIFFARIO 2022</b>	<b>1.564.149,90 €</b>

**COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO****LISTINO TARIFFARIO DOMESTICO**

<b>COMPONENTI FAMIGLIA</b>	<b>Ka</b>	<b>QUOTA FISSA 2022 €/mq</b>	<b>€/Litro</b>	<b>Dotazione</b>	<b>LITRI MINIMI</b>
RES - 1	0,74	0,7850833	0,0469417	20 LITRI o 35 LITRI	520
RES - 2	0,94	0,9972680	0,0469417	20 LITRI o 35 LITRI	800
RES - 3	1,05	1,1139696	0,0469417	20 LITRI o 35 LITRI	940
RES - 4	1,14	1,2094527	0,0469417	20 LITRI o 35 LITRI	1.140
RES - 5	1,23	1,3049358	0,0469417	20 LITRI o 35 LITRI	1.220
RES - 6 e oltre	1,30	1,3792005	0,0469417	20 LITRI o 35 LITRI	1.300
NRES - 1	0,74	0,7850833	0,0469417	20 LITRI o 35 LITRI	520
NRES - 2	0,94	0,9972680	0,0469417	20 LITRI o 35 LITRI	800
NRES - 3	1,05	1,1139696	0,0469417	20 LITRI o 35 LITRI	940
NRES - 4	1,14	1,2094527	0,0469417	20 LITRI o 35 LITRI	1.140
NRES - 5	1,23	1,3049358	0,0469417	20 LITRI o 35 LITRI	1.220
NRES - 6 e oltre	1,30	1,3792005	0,0469417	20 LITRI o 35 LITRI	1.300

**Quota variabile aggiuntiva (eccedenze) Utenze Domestiche (Residenti/Non Residenti)**

<b>€/Litro</b>
0,0469417

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN MARIGNANO

LISTINO TARIFFARIO NON DOMESTICO

QUOTA FISSA NON DOMESTICHE			
CATEGORIA	ATTIVITA'	Kc	QUOTA FISSA 2022 €/mq
1	Associazioni, Biblioteche, Musei, Scuole (ballo, guida ecc.), Luoghi Di Culto	0,67	1,327414044
2	Cinematografi Teatri	0,43	0,851922446
3	Autorimesse, Magazzini senza vendita diretta	0,60	1,188728995
4	Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,88	1,743469193
5	Stabilimenti Balneari	0,38	0,752861697
6	Autosaloni, Esposizioni	0,51	1,010419646
7	Alberghi Con Ristorante	1,64	3,249192586
8	Alberghi Senza Ristorante	1,08	2,139712191
8A	Bed & Breakfast	1,08	2,139712191
9	Case di Cura e di riposo	0,50	0,990607496
10	Ospedali	1,07	2,119900041
11	Uffici, Agenzie	1,52	3,011446787
12	Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,61	1,208541145
13	Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, E Altri Beni Durevoli	1,41	2,793513138
14	Edicole, Farmacie, Tabaccai, Plurilicenze	1,80	3,566186985
15	Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Cappelli e Ombrelli e Antiquariato	0,83	1,644408443
16	Banchi di Beni Durevoli	1,09	2,159524341
17	Attività Artigianali Tipo Botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetista	1,48	2,932198188
18	Attività Artigianali Tipo Botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro, Eletttricista	1,03	2,040651441
19	Carrozeria, Autofficina, Elettrauto	1,41	2,793513138
20	Attività Industriali Con Capannoni Di Produzione	1,45	2,872761738
21	Attività Artigianali Di Produzione Beni Specifici	1,45	2,872761738
22	Ristoranti, Trattorie, Osterie, Pizzerie, Pub	3,20	6,339887973
23	Birrerie, Hamburgerie, Mense	2,60	5,151158978
24	Bar, Caffè, Pasticceria	2,10	4,160551482
25	Supermercati, Pane e Pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi e Generi Alimentari	2,10	4,160551482
26	Plurilicenze Alimentari e/o Miste	2,61	5,170971128
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	7,17	14,20531149
28	Ipermercati Di Generi Misti	1,56	3,090695387
29	Banchi Di Genere Alimentari	3,50	6,934252471
30	Discoteche, Night-Club	1,04	2,060463591
31	Parti comuni condominiali	0,00	0,00

QUOTA VARIABILE MINIMA IN BASE AL CONTENITORE		
DOTAZIONE	€ LITRO	LITRI MINIMI
20 LITRI	0,0469417	800
20 LITRI CATEGORIE 22-23-24	0,0469417	6.000
30 LITRI	0,0469417	1.200
30 LITRI CATEGORIE 22-23-24	0,0469417	9.000
35 LITRI	0,0469417	1.400
35 LITRI CATEGORIA 9	0,0469417	2.800
35 LITRI CATEGORIE 22-23-24	0,0469417	2.100
120 LITRI	0,0469417	3.600
120 LITRI CATEGORIA 9	0,0469417	9.600
120 LITRI CATEGORIE 22-23-24	0,0469417	7.200
240 LITRI	0,0469417	7.200
240 LITRI CATEGORIE 22-23-24	0,0469417	14.400
240 LITRI CATEGORIA 9	0,0469417	19.200
360 LITRI	0,0469417	10.800
360 LITRI CATEGORIE 22-23-24	0,0469417	21.600
360 LITRI CATEGORIA 9	0,0469417	28.800
1.700 LITRI	0,0469417	51.000
1.700 LITRI CATEGORIE 22-23-24	0,0469417	102.000
1.700 LITRI CATEGORIA 9	0,0469417	136.000
3.200 LITRI	0,0469417	96.000
25.000 LITRI	0,0469417	300.000

Nota: i litri minimi indicati saranno adeguati in aumento nel caso di utilizzo di un compattatore nel corrispondente rapporto di compattazione

QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (ECCEDENZE) UTENZE NON DOMESTICHE
€/Litro
0,0469417

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA

## Sommario

Articolo 1 – Oggetto.....	3
Articolo 2 – Definizioni.....	3
Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti.....	6
Articolo 4 - Rifiuti speciali e opzione per il conferimento di rifiuti urbani delle utenze non domestiche.....	6
Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva.....	7
Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione.....	7
Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree.....	10
Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento.....	11
Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria.....	13
Articolo 10 - Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario.....	15
Articolo 11 -Tariffa giornaliera e Canone unico.....	15
Articolo 12 - Imposte di legge.....	15
Articolo 13 - Obblighi di trasmissione delle banche dati.....	16
Articolo 14 - Obblighi di informazione all’utenza.....	16
<b>TITOLO II – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE.....</b>	<b>17</b>
Articolo 15 - Determinazione e articolazione della Tariffa.....	17
Articolo 16 - Commisurazione della parte fissa.....	17
Articolo 17 - Commisurazione della parte variabile.....	17
<b>TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....</b>	<b>18</b>
Articolo 18 – Riduzioni per avvio autonomo a recupero.....	17
Articolo 19 – Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti.....	17
Articolo 20 – Riduzioni nelle zone in cui non è effettuata la raccolta.....	17
Articolo 21 – Riduzioni per il compostaggio individuale (autocompostaggio).....	17
Articolo 22 – Riduzioni per il compostaggio di comunità.....	17
Articolo 23 – Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.....	17
Articolo 24 – Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.....	17
Articolo 25 – Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta.....	17
Articolo 26 – Riduzioni per l’utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario.....	17
Articolo 27 – Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica.....	17
Articolo 28 – Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini).....	17
Articolo 29 – Aspetti comuni per l’applicazione delle riduzioni.....	17
<b>TITOLO IV –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI.....</b>	<b>24</b>
Articolo 30 – Comunicazione.....	24
Articolo 31 – Controllo.....	25
Articolo 32 - Modalità di versamento, sollecito di pagamento e recuperi.....	26
Articolo 33 – Riscossione.....	27
Articolo 34- Rimborsi.....	27

Articolo 35 - Sanzioni.....	27
Articolo 36 - Contenzioso e reclami.....	28
TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	28
Articolo 37 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia.....	28
Articolo 38 - Entrata in vigore.....	28
ALLEGATI.....	29

## TITOLO I - NORME GENERALI

### Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento, approvato dal Soggetto Competente disciplina la Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva e la sua applicazione, sulla base di un servizio di gestione integrata dei rifiuti reso con modalità conformi al decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (*Criteria per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*).
2. La Tariffa rifiuti corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi di investimento ed esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*), ad esclusione dei costi relativi alla gestione dei rifiuti speciali cui provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

### Articolo 2 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) «rifiuti urbani», ai sensi dell'art. 184, comma 1 lett. b-ter), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
  1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettroniche, rifiuti da pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
  3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini porta rifiuti;
  4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
  6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5 ;
- c) «rifiuti speciali», ai sensi dell'art. 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono:
  1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, e della pesca;

2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo fermo restando quanto disposto dall'art. 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio, se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie, se diversi da quelli all'art. 183 co. 1 lett. b-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  9. i veicoli fuori uso;
- d) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- e) «detentore», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- f) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
- g) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni, e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
- h) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva;
- i) «raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla

- raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera “w”, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
- j) «raccolta differenziata», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - k) «spazzamento delle strade», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
  - l) <<compostaggio>>, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-ter) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il trattamento biologico aerobico di degradazione e stabilizzazione, finalizzato alla produzione di compost dai rifiuti organici differenziati alla fonte, da altri materiali organici non qualificati come rifiuti, da sottoprodotti e da altri rifiuti a matrice organica previsti dalla disciplina nazionale in tema di fertilizzanti nonché dalle disposizioni della parte quarta del TUA relative alla disciplina delle attività di compostaggio sul luogo di produzione;
  - m) <<compostaggio di comunità>>, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.
  - n) «autocompostaggio», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
  - o) abrogato;
  - p) «rifiuto organico», ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare;
  - q) «rifiuto urbano residuo», ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, il rifiuto residuale della raccolta differenziata dei rifiuti urbani (CER 200301);

- r) «utente», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, la persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
- s) «utenza», ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), del decreto ministeriale 20 aprile 2017, le unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
- t) «utenza domestica»: l'utenza adibita o destinata ad uso di civile abitazione;
- u) «utenza non domestica»: l'utenza adibita o destinata ad usi diversi dall'utenza domestica;
- v) «pertinenza dell'utenza domestica»: locali o aree scoperte classificati nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse – senza fine di lucro) e C/7 (tettoie chiuse o aperte) e rientranti nella definizione di pertinenza ai sensi dell'art. 817 c.c., ubicati a un indirizzo non diverso da quello dell'immobile principale della medesima utenza, ovvero ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sito l'immobile principale. Possono essere considerati pertinenze anche locali o aree scoperte ubicati ad altro indirizzo rispetto all'immobile principale, purché situati nel territorio comunale e a condizione che l'utente ne comprovi il rapporto funzionale e non richieda una specifica dotazione per la raccolta;
- w) «quota fissa della Tariffa» è la quota parte della Tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali, e ai costi di accertamento, riscossione e contenzioso di cui ai commi 654 e 654-bis della L. 147/2013, come definite nell'Allegato 1;
- x) « quota variabile della Tariffa» è la quota parte della Tariffa relativa ai rifiuti misurati (ossia i rifiuti oggetto di misurazione) e che comprende i costi rapportati alla quantità di rifiuti conferiti, ai servizi forniti, all'entità dei costi di gestione ed ai costi delle raccolte differenziate non misurate, è data dalla somma della quota Variabile di Base, della Quota Variabile Normalizzata e della quota Variabile Aggiuntiva, come definite nell'Allegato 1;
- y) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
- z) «Centro del Riutilizzo»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;
- aa) «riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;

- bb) «dotazione per la raccolta»: contenitori ed altri dispositivi (es. tessere, sacchi, ecc.) consegnati all'utente per la raccolta dei rifiuti urbani, attraverso i quali il Gestore è in grado di identificare l'utenza che conferisce, registrare il numero dei conferimenti e misurare la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico con riferimento, quanto meno, al rifiuto urbano residuo;
- cc) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
- dd) «Carta del servizio»: documento attraverso il quale il Gestore in qualità di erogatore del servizio pubblico, indica i principi fondamentali e gli standard di qualità del servizio, e dichiara all'utente gli impegni che assume per garantire il miglioramento della qualità del servizio.

### Articolo 3 - Il servizio di gestione integrata dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 (*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il servizio di gestione integrata dei rifiuti comprende le attività di raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e avvio a smaltimento e recupero, nonché nell'ipotesi in cui siano comprese le attività di gestione e realizzazione degli impianti, lo smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani.
2. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed alla gerarchia di cui all'art. 179 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (prevenzione, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, recupero di altro tipo, es. recupero di energia, smaltimento).
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, per ciascuna utenza, almeno la quantità di rifiuto urbano residuo conferito ai fini dell'applicazione del corrispettivo.
4. Il servizio è svolto dal Gestore individuato da ATERSIR (Ente territorialmente competente) secondo le modalità indicate nel Contratto di servizio stipulato fra gli stessi e i suoi allegati.
5. Il Gestore, ai sensi dell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, applica e riscuote la Tariffa rifiuti corrispettiva.
6. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti è disciplinato dalla normativa statale, dalle deliberazioni regolatorie di ARERA, dalla normativa regionale, dal Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre alle disposizioni previste dal presente Regolamento.

### Articolo 4 - Rifiuti speciali e opzione per il conferimento di rifiuti urbani delle utenze non domestiche.

1. I rifiuti speciali di cui all'art. 184 co. 3 del D.lgs. n. 152/2006 non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
2. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183 co. 1 lett. b-ter), possono decidere di conferirli interamente al di fuori del servizio pubblico, previa

dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

3. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, il rappresentante legale o il titolare della ditta deve presentare al Gestore apposita comunicazione entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 01/01 dell'anno successivo, allegando la seguente documentazione:
  - quantitativi di rifiuto da avviare a recupero distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente;
  - documentazione, anche sottoforma di autocertificazione, comprovante l'esistenza dell'accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti;
  - la durata del periodo, non inferiore a 5 anni, per cui si intende esercitare l'opzione di uscita dal pubblico servizio.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al gestore del servizio.
5. L'utente si impegna inoltre a restituire al Gestore le dotazioni in uso per il conferimento di rifiuti entro il 01/01, e comunque a non effettuare conferimenti a decorrere da tale data. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, si provvederà al recupero della tariffa dovuta e all'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli
6. Per il solo anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il 31/05, con effetti a decorrere dal 01/01/2022.
7. In caso di opzione per il servizio privato, è fatta salva la possibilità di rientro al servizio pubblico, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. L'utente deve presentare apposita comunicazione al Gestore entro il 30 giugno dell'anno precedente; il gestore deve comunicare l'eventuale diniego entro 30 giorni dalla richiesta. L'opzione per il rientro al servizio pubblico è valida per un periodo non inferiore a 5 anni.
8. Le utenze non domestiche che optano per conferire tutti i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti. L'esclusione è comunque subordinata alla presentazione della comunicazione annuale, da presentare a pena di decadenza entro i termini indicati al comma successivo.
9. Entro il 28 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica deve comunicare al Gestore i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, ai fini del computo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani.

#### Articolo 5 - Soggetto che applica e riscuote la Tariffa corrispettiva

1. La Tariffa corrispettiva per i rifiuti è applicata e riscossa dal Gestore su tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, l'utenza.
2. Per l'utenza che ricade nel territorio di più Comuni, fatti salvi accordi specifici tra i Comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, fermo restando il divieto di doppia applicazione della Tariffa.
3. Il servizio di gestione integrata dei rifiuti per le situazioni di cui al comma 2 del presente articolo è posto in carico al Comune nel quale è applicato e riscosso il corrispettivo.

## Articolo 6 - Presupposto e ambito di applicazione

1. La Tariffa corrispettiva è applicata nei confronti di chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche, l'attivazione di almeno uno dei pubblici servizi di erogazione di acqua, gas o energia elettrica o, per le sole utenze non domestiche, la presenza di attrezzature o macchinari (anche in assenza di attivazione di pubblici servizi) costituiscono presunzione semplice del possesso o detenzione dell'immobile. Per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi su almeno tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
  - b) le aree scoperte operative di utenze non domestiche, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (a titolo di esempio non esaustivo, costituiscono aree scoperte operative tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto, parcheggi e posti barca);
  - c) le aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati, ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.

Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili al catasto edilizio urbano nelle cat. A, B, C, fino alla data di completa attuazione delle operazioni di allineamento tra i dati catastali e la numerazione civica previsto dal comma 647 della legge 147/13 la superficie tariffabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. L'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della tariffa decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 della legge 147/13. Successivamente a tale data la superficie tariffabile sarà pari all'80% di quella catastale. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie tariffabile è quella calpestabile. La superficie calpestabile dei fabbricati viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato. L'utente è obbligato a fornire, nella comunicazione di cui all'art. 31, l'indicazione della superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile. Per gli immobili già dichiarati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, si considerano, in sede di prima applicazione, le superfici già dichiarate o accertate. Ai fini dell'attività di

accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie tariffabile è quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23-3-1998,

n.138 oppure quella calpestable su comunicazione dell'utente in risposta all'accertamento allegando la planimetria catastale dell'immobile.

4. Qualora il modello tariffario utilizzi la superficie tariffabile tra i parametri per la determinazione della parte fissa e/o variabile della tariffa, nel calcolo delle superfici non sono considerate:
- a) le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali alla cui gestione sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, ma non sia obiettivamente possibile individuare le superfici escluse dall'applicazione della tariffa, all'intera superficie su cui l'attività è svolta, esclusi uffici, magazzini e servizi, si applicano le percentuali di abbattimento indicate nella delibera di approvazione della Tariffa, o in apposito atto che indica anche le categorie di utenze non domestiche che possono richiedere questa riduzione. La riduzione della superficie assoggettabile a tariffa si applica dalla data di presentazione della richiesta da parte dell'utente, corredata da idonea documentazione comprovante la produzione di detti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti in materia. L'utente è tenuto a comunicare la cessazione dei presupposti nel termine di cui all'art. 31;
  - b) le superfici dove avviene lavorazione da attività industriale, comprese le parti di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche;
  - c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, ad eccezione delle aree scoperte operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute od occupate in via esclusiva e per le quali non venga richiesto apposito specifico servizio;
  - d) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani al servizio di gestione integrata dei rifiuti per effetto di specifiche previsioni legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri;
  - e) le aree e le superfici occupate da cantieri edili, ad esclusione dei locali adibiti ad ufficio di cantiere, mense, spogliatoi e servizi, ed altresì delle superfici ove sono prodotti rifiuti urbani;
  - f) le superfici occupate nell'ambito di attività agricole, agro-industriali o della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del Codice-civile, comprese le attività connesse, e della pesca;
  - g) le aree delle unità immobiliari adibite a culto, limitatamente alle zone ove vengono officiate le funzioni religiose;
  - h) le centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
  - i) le superfici di impianti sportivi e palestre riservate e di fatto utilizzate esclusivamente dai praticanti l'attività sportiva; sono invece assoggettate le aree adibite a spogliatoi,

servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;

- j) per i distributori di carburante, le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tariffa i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 metri quadrati per colonnina di erogazione;
  - k) le aree delle utenze non domestiche se adibite esclusivamente ad aree di accesso, manovra, transito e movimentazione mezzi, nonché i posti auto/parcheggi gratuiti, qualora scoperti ;
  - l) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n.179*);
  - m) i locali adibiti a ripostigli, stenditoi, solai, lavanderie, soffitte, cantine e sottotetti, limitatamente alla parte non superiore a mt 1,5, nonché balconi e terrazze, qualora non costituenti aree operative, purché non chiusi su almeno 3 lati verso l'esterno;
  - n) le aree ove sono insediati impianti o linee produttive completamente automatizzati e le corsie destinate esclusivamente al passaggio dei mezzi per la movimentazione, come risultante da apposita documentazione.
5. La Tariffa rifiuti corrispettiva non si applica a:
- a) unità immobiliari domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai pubblici servizi unità immobiliari domestiche chiuse, inutilizzate ma servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (servizio idrico, servizio gas, altri servizi per i quali non è possibile la cessazione autonoma), per le quali non risulti però attivo il servizio di fornitura di energia elettrica. L'utente deve presentare richiesta di esenzione, corredata di documentazione dalla quale possa evincersi l'effettivo inutilizzo dell'immobile. Il gestore si riserva la facoltà di eseguire verifiche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
  - b) unità immobiliari non domestiche che risultino chiuse, inutilizzate, prive di qualsiasi allacciamento ai servizi pubblici (salvo gli allacciamenti necessari e dedicati a misure di sicurezza o antincendio); e contemporaneamente prive di arredi, attrezzature e macchinari;
  - c) le unità immobiliari, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, purché effettivamente non utilizzate;
  - d) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
  - e) le aree non utilizzate, né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso.
6. L'esclusione dal pagamento della Tariffa rifiuti corrispettiva, in base ai casi previsti ai commi precedenti, dovrà essere richiesta dall'utente con la comunicazione di attivazione o di variazione del possesso e detenzione e comunque supportata da documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dall'utente, ovvero apposita autocertificazione o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), o certificata a seguito di attività di verifica del Gestore.

7. Il mancato utilizzo del servizio nonché il mancato ritiro della dotazione per la raccolta non comporta alcun esonero o riduzione della Tariffa corrispettiva, dovendo essere comunque applicata la parte fissa e la parte variabile relativa gli svuotamenti minimi in presenza del presupposto, salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
8. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse dalla tariffazione ai sensi del presente articolo, si applica la tariffa a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente, oltre alla sanzione di cui all'art. 35.

#### Articolo 7 - Classificazione dei locali e delle aree

1. I locali e le aree sono classificati in base all'uso in utenza domestica e non domestica
2. La classificazione dell'utenza non domestica è riportata nell'Allegato 2 al presente Regolamento. L'utenza non domestica non esattamente indicata nell'Allegato 2 al presente Regolamento è associata alla categoria che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità di produzione dei rifiuti tenendo conto dei coefficienti di produzione dei rifiuti come definiti nell'atto di approvazione delle tariffe.
3. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato 2 viene di regola effettuata ai sensi dal D.P.R. 158/1999 sulla base della vigente classificazione ATECO delle attività economiche adottata dall'ISTAT relative all'attività principale, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo presso l'ufficio I.V.A.
4. Nel caso di più attività, distintamente specificate ma esercitate promiscuamente negli stessi locali o aree scoperte produttive, per l'applicazione della Tariffa si fa riferimento all'attività principale, in base a quanto indicato al comma precedente.
5. La Tariffa è unica anche se, per l'esercizio dell'attività, sono utilizzate superfici con diverse destinazioni; sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione.
6. Sono classificati nella medesima categoria del bene principale i locali o le aree scoperte operative, pertinenziali o accessori dello stesso, anche se da questo separati, ma in oggettivo rapporto funzionale.
7. Gli agriturismi, in quanto simili per natura e tipologia di rifiuti prodotti alle attività di cui all'allegato L-quinquies del Testo Unico Ambientale, possono decidere di aderire volontariamente al servizio pubblico, per le tipologie di rifiuti di cui all'allegato L-quater.
8. Qualora l'utenza abbia in precedenza deciso di NON aderire al servizio pubblico, provvedendo allo smaltimento dei propri rifiuti in regime di libero mercato, avrà comunque successivamente la possibilità aderirvi, qualora ciò non comporti un

disequilibrio sull'organizzazione del servizio con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso. L'utente deve presentare apposita richiesta al Gestore entro il 30.06 e l'adesione al servizio pubblico decorrerà dal 01.01 dell'anno successivo. Il Gestore deve comunicare l'eventuale diniego entro 30 giorni dalla richiesta, decorsi i quali si intenderà accolta.

#### Articolo 8 - Utente obbligato al pagamento

1. La Tariffa è dovuta in via principale da coloro che posseggono o detengono locali o aree scoperte operative costituenti presupposto per l'applicazione della Tariffa medesima, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare e tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Tali soggetti sono obbligati a utilizzare il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani provvedendo al conferimento secondo le modalità indicate nel regolamento di gestione del servizio e di eventuali ordinanze sindacali.
2. Il titolo del possesso o della detenzione è dato, a seconda dei casi, dalla proprietà, dall'usufrutto, dal diritto di abitazione, dal comodato, dalla locazione o affitto e comunque dall'occupazione o dalla detenzione di fatto, a qualsiasi titolo, nonché dalla residenza o domicilio.
3. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto obbligato principale, si considera tale:
  - a) per l'utenza domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero l'intestatario della scheda di famiglia risultante all'anagrafe della popolazione o in mancanza il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
  - b) per l'utenza non domestica colui che ha sottoscritto la scheda di attivazione dell'utenza ovvero il titolare o legale rappresentante dell'impresa, associazione, studio, Società, mentre, per i comitati o associazioni non riconosciute, i soggetti che li rappresentano o li dirigono.
4. Sono solidalmente tenuti al pagamento della Tariffa corrispettiva i componenti del nucleo familiare, conviventi con il soggetto di cui al comma 3, lett. a), e coloro che con tale soggetto usano in comune i locali e le aree. Nel caso di abitazione secondaria, i soggetti coobbligati sono i componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza o principale anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento di applicazione tariffaria, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione patrimoniale.
5. Per i locali ceduti a utilizzatori occasionali per periodi non superiori a 180 giorni/anno il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione o superficie) anche per il periodo di cessione occasionale dell'immobile. Per alloggi ceduti con regolare contratto di locazione rinnovabile di anno in anno presso i quali il conduttore non ha stabilito la residenza (locazione di natura transitoria o studentesca) il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il proprietario o il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione e superficie) su detti locali, qualora il conduttore non si intesti l'utenza.
6. Nel caso di sub-locazione, il soggetto obbligato al pagamento della Tariffa rimane il conduttore principale titolare di un contratto di locazione pluriennale qualora il sub-conduttore non si intesti l'utenza.
7. Sono inefficaci eventuali patti di trasferimento della Tariffa a soggetti diversi da quelli sopraindicati.
8. Per i locali e le aree che si configurano come strutture ricettive dirette all'ospitalità secondo quanto previsto dalla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (*Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità*), ad esclusione delle attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi, la Tariffa è dovuta da chi gestisce l'attività d'impresa. Tali attività sono considerate "utenza non domestica".

9. Per le attività non svolte in forma di impresa e senza fornitura di servizi aggiuntivi di cui alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) si applica la Tariffa per le utenze domestiche.
10. Ad esclusione dei casi previsti al comma precedente, le unità immobiliari adibite ad uso domestico, in cui sia svolta in via permanente anche un'attività economica o professionale, generano due distinti obblighi tariffari qualora vi sia la presenza di una superficie chiaramente distinguibile utilizzata a tal scopo. In difetto si applica la Tariffa prevista per l'utenza domestica.
11. Per i locali in multiproprietà, il soggetto che li gestisce è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per i locali e le aree scoperte operative non in uso esclusivo ai singoli occupanti, proprietari dei medesimi.
12. Per i centri commerciali, artigianali e di servizi integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni ovvero l'amministratore è responsabile del versamento della Tariffa dovuta per tutti i locali e le aree scoperte operative.
13. Fermo restando l'obbligatorietà del versamento della Tariffa per le aree e gli spazi comuni, il soggetto che gestisce i servizi comuni può, in deroga al comma precedente, richiedere al Gestore di concordare una diversa gestione con riferimento ai locali e alle aree a uso esclusivo a condizione che venga presentata esplicita richiesta da parte di tutti i singoli occupanti o detentori. È comunque tenuto a presentare, nei termini di cui all'art. 31 del presente Regolamento, l'elenco degli occupanti o detentori del centro commerciale, artigianale e di servizi integrati.
14. Al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici escluse dal pagamento della tariffa ai sensi dell'art. 6, comma 5, lett. c), ai condominii che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza. Le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore laddove presente ovvero al condomino di riferimento "facente funzioni". Previa specifica previsione inserita nella delibera di approvazione della Tariffa, o in apposito atto a tali utenze può essere applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti.
15. Alle istituzioni scolastiche statali si applica quanto previsto dall'art. 33-bis del Decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), fermo restando che la somma attribuita al Comune dal Ministero della Pubblica Istruzione deve essere riversata al Gestore e deve essere sottratta ai costi che devono trovare copertura integrale mediante l'entrata da Tariffa rifiuti corrispettiva.

#### Articolo 9 - Obbligazione pecuniaria

1. La tariffa rifiuti corrispettiva è applicata secondo il criterio pro die per anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione pecuniaria, ed è determinata secondo i criteri e le modalità di calcolo di cui agli articoli successivi del presente Regolamento.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della Tariffa, di cui al precedente articolo 6 ossia dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione delle utenze, e si estingue con la cessazione dei presupposti per l'attivazione dell'utenza, debitamente e tempestivamente comunicata.
3. L'utente è tenuto al ritiro dei contenitori o delle dotazioni entro 30 giorni dalla comunicazione di cui all'art. 31, al fine di consentire l'erogazione del servizio. Per l'utenza in cui le particolari situazioni di disagio sanitario, debitamente documentate e certificate dall'organo sanitario competente, comportino la mancata possibilità di ritiro dei contenitori

entro i termini stabiliti al presente comma, il Gestore è tenuto alla consegna domiciliare su richiesta dell'utenza.

4. Il Gestore si impegna a consegnare le dotazioni per il rifiuto indifferenziato di volume superiore a 40 litri entro 30 giorni dalla richiesta dell'utente. In caso di ritardo, le dotazioni si considerano consegnate dopo 30 giorni dalla richiesta, se in favore dell'utente.
5. In assenza delle condizioni di cui al secondo periodo del comma 3, l'utente che non abbia ritirato la propria dotazione entro i termini indicati è tenuto al pagamento della quota fissa, quota variabile normalizzata e quota variabile di base nonché della sanzione di cui all'art.35. Il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è individuata dalla delibera di approvazione della Tariffa, o in apposito atto.
6. L'utente è responsabile della dotazione ricevuta e, in caso di furto, danneggiamento o perdita della dotazione, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà alla sua sostituzione. L'utente risponde degli eventuali conferimenti effettuati con la propria dotazione nel tempo decorrente dall'effettivo furto o perdita fino al giorno della relativa comunicazione al Gestore. È vietato il trasferimento della dotazione per la raccolta, salva espressa richiesta al Gestore. L'utente è tenuto a riconsegnare la dotazione al Gestore preventivamente alla comunicazione di cessazione dell'utenza.
7. In caso di ritardata comunicazione di cessazione dell'utenza, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in essa indicata, quando l'utente che ha prodotto la ritardata comunicazione di cessazione dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione delle aree e dei locali. In carenza di tale dimostrazione o in caso di mancata comunicazione di cessazione, l'obbligazione pecuniaria non si protrae oltre la data in cui sia sorta altra obbligazione pecuniaria per comunicazione dell'utente subentrato o per acquisizione d'ufficio dell'informazione medesima.
8. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare:
  - a) Per le utenze domestiche occupate da nuclei di residenti, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici;
  - b) per l'utenza domestica stabilmente occupata da nuclei non residenti, qualora l'utente ometta di denunciare il numero dei componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'articolo 35 del presente Regolamento, si considera un numero di occupanti pari a due.
9. Nei casi di cui all'art. 8, comma 9 (strutture ricettive dell'ospitalità non esercitate in forma di impresa), la consistenza del nucleo familiare è determinata dal numero di componenti dell'utenza maggiorato di due unità.
10. Il numero dei componenti dell'utenza domestica residente può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile ricovero o permanenza, (per almeno un anno solare) di uno o più componenti in strutture sanitarie, sociali o simili come, esemplificativamente, Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.), case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero, case-famiglia, case albergo, carceri. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni. Inoltre, non si tiene conto dei soggetti che hanno la residenza o la dimora all'estero con assenza documentata dalla residenza per almeno un anno solare.
11. Nel caso in cui l'abitazione sia occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico anche da altri soggetti per almeno 6 mesi nell'anno solare, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 35. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

12. Cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito con classificazione catastale in categoria C/2, C/6 e C/7 che non costituiscono pertinenza di un'utenza domestica secondo la definizione di cui all'art. 2 costituiscono una posizione contrattuale a sé stante, ricevono in consegna la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani e sono classificati quale utenza domestica non residente con numero di componenti pari a 1 (uno). Nel caso in cui l'utente sia titolare di un'altra utenza domestica nel medesimo Comune, in riferimento agli immobili sopramenzionati potrà richiedere al Gestore di non ricevere la dotazione per la raccolta dei rifiuti urbani presentando, sui moduli predisposti dal Gestore, un'autodichiarazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 in cui dichiara di utilizzare l'immobile quale pertinenza di fatto. Per tali immobili la tariffa sarà calcolata applicando esclusivamente la parte fissa; qualora l'utente ometta di denunciare il numero dei componenti il nucleo familiare nel termine stabilito dall'art. 31, il numero di occupanti sarà calcolato come definito al precedente comma 8. Resta ferma la facoltà del Gestore di effettuare sopralluoghi e controlli e di recuperare la tariffa dovuta in caso di false dichiarazioni.
13. Gli effetti generati dalle variazioni che dovessero intervenire nell'arco dell'anno in merito agli elementi che determinano la Tariffa, quali le modifiche della composizione del nucleo familiare, le modifiche delle superfici dei locali e aree scoperte, le modificazioni delle destinazioni d'uso dei locali e aree scoperte, le modificazioni del servizio reso, vengono contabilizzate nella prima fatturazione utile. Tali variazioni decorrono secondo quanto stabilito all'art. 31 del presente Regolamento.

#### Articolo 10- Criteri per la determinazione della Tariffa corrispettiva e del piano finanziario

1. I costi complessivi sono ripartiti fra utenza domestica e utenza non domestica sulla base dei servizi forniti e in relazione all'incidenza della quantità dei rifiuti prodotti dalle rispettive categorie d'utenza. La ripartizione della Tariffa tra parte fissa e parte variabile e tra utenza domestica e non domestica è esplicitata nella delibera di approvazione della Tariffa.
2. Per un principio di correttezza e trasparenza nei confronti degli utenti, di regola entro il 31 dicembre dell'anno precedente all'applicazione sono approvate le tariffe per ogni singola categoria d'utenza, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, con deliberazione del Consiglio locale di ATERSIR. In caso di ritardata approvazione, s'intendono prorogate le tariffe in vigore salvo conguaglio una volta approvate le tariffe di riferimento.
3. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base dei servizi previsti nel Contratto di servizio stipulato fra ATERSIR e il Gestore del Piano Finanziario redatto, validato e approvato come da disciplina dettata da ARERA.

#### Articolo 11 –Tariffa giornaliera e Canone unico

1. A decorrere dal 1.01.2021, è entrata in vigore la disciplina del canone unico introdotta dall'art. 1 comma 838 della L. n. 160/2019, che sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. Il Gestore non applicherà più la Tariffa alle occupazioni temporanee, in quanto sostituite dall'applicazione del Canone Unico di competenza comunale.

#### Articolo 12 - Imposte di legge

1. Alla Tariffa sono applicate le imposte previste dalla Legge.

#### Articolo 13 – Obblighi di trasmissione delle banche dati

1. Nelle more dell'operatività dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) di cui all'art. 62 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), il Gestore acquisisce dal Comune, e contestualmente il Comune è tenuto a fornire al Gestore, le banche dati di cui è titolare necessarie alla gestione e al controllo dell'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale per le singole utenze e i relativi aggiornamenti, con periodicità, modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati. Il Comune è inoltre tenuto a trasmettere al Gestore le informazioni provenienti dallo sportello unico delle attività produttive (SUAP) relative all'avvio o alla variazione di impresa.
2. Ai sensi dell'art. 1 comma 791 della Legge n. 160/2019, ai fini del controllo e del recupero della tariffa corrispettiva puntuale, il Comune autorizza il Gestore ad accedere

gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell'Anagrafe tributaria per il tramite degli enti medesimi. A tal fine, l'ente locale consente, sotto la propria

responsabilità, ai soggetti affidatari, l'utilizzo dei servizi di cooperazione informativa forniti dall'Agenzia delle Entrate, nel rispetto delle prescrizioni normative e tecniche vigenti, previa nomina di tali soggetti a responsabili esterni del trattamento ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.

3. Il Gestore fornirà gratuitamente al Comune gli aggiornamenti annuali della banca dati della tariffa corrispettiva puntuale, di cui è titolare, che potranno essere utilizzati dall'Amministrazione locale per le finalità istituzionali secondo modalità e formati concordati e nel rispetto della normativa vigente in tema di trattamento dei dati.

#### Articolo 14 - Obblighi di informazione all'utenza

Il Gestore è tenuto a garantire alla singola utenza un facile accesso alle informazioni che lo riguardano, con particolare riferimento a:

- a) criteri applicati per la determinazione della parte fissa e della parte variabile della Tariffa;
- b) numero degli svuotamenti minimi ove applicati e costo unitario degli svuotamenti eccedenti i minimi;
- c) voci di costo che compongono la parte fissa e variabile della Tariffa;
- d) numero e data dei conferimenti delle frazioni oggetto di misurazione;
- e) riduzioni eventualmente applicate;

Le modalità di accesso alle informazioni di cui al comma 1 devono essere riportate nelle fatture e in ogni altra comunicazione rivolta all'utenza.

### TITOLO II – MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA PUNTUALE

#### Articolo 15 – Determinazione e articolazione della Tariffa

1. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare ai servizi indivisibili, agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, ai costi amministrativi e gestionali e ai costi delle raccolte differenziate non misurate, e da una parte variabile, determinata in relazione alle quantità di rifiuti conferiti, alla tipologia del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

2. Il prelievo del corrispettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato anche sulla base delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico che saranno rilevate “a prestazione”, “a volume”, “a peso” o con altre metodologie simili.
3. Il Gestore, nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 20 aprile 2017, ha adottato per tutte le utenze sistemi di raccolta del rifiuto urbano residuo (rifiuto indifferenziato) in grado di:
  - a) identificare l’utenza che conferisce;
  - b) registrare il numero dei conferimenti;
  - c) misurare la quantità di rifiuto urbano conferito al servizio pubblico con riferimento quanto meno al rifiuto urbano residuo (i rifiuti oggetto di misurazione sono nel seguito denominati “rifiuti misurati”).

#### Articolo 16 - Commisurazione della parte fissa

1. Per le utenze domestiche la Quota Fissa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici complessive riferibili alle utenze domestiche esistenti sul territorio comunale, moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente in funzione del numero di componenti del nucleo familiare dell’utenza. In presenza di pertinenze, la superficie dell’utenza è costituita dalla somma della superficie dell’abitazione principale e di quelle delle singole pertinenze. La Quota Fissa è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e del coefficiente di produttività (kb). Le modalità di calcolo della Quota Fissa sono illustrate nel dettaglio nell’Allegato 1 “Composizione della tariffa”.
2. Per le utenze non domestiche, la Quota Fissa è determinata in funzione della categoria economica e/o destinazione d’uso ai sensi del D.P.R. 158/1999 della superficie dichiarata e/o accertata e della conseguente potenzialità di produzione dei rifiuti misurati. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati annualmente per ogni classe di attività nella delibera di approvazione dell’articolazione tariffaria.

#### Articolo 17 - Commisurazione della parte variabile

1. Per le utenze domestiche e non domestiche, la quota variabile è costituita da una Quota variabile base, da una Quota variabile normalizzata e da una quota variabile aggiuntiva. Per l’utenza domestica, la quota variabile di base e la quota variabile normalizzata sono rapportate alla quantità di rifiuto prodotto in funzione degli occupanti; per l’utenza non domestica, sono rapportate alla categoria di utenza e alla relativa dotazione assegnata; per quanto riguarda la quota variabile aggiuntiva, questa è determinata sulla base della quantità di rifiuti indifferenziati prodotti e misurati in eccedenza rispetto ai litri minimi previsti.
2. L’importo relativo alla quota variabile base del servizio è definito:
  - a) per le utenze domestiche, dai litri minimi annui per categoria di utenza domestica, in funzione degli occupanti;
  - b) per le utenze non domestiche, dai litri minimi annui di rifiuto fissati in funzione del contenitore più piccolo assegnato.
3. La quota variabile normalizzata è volta a coprire i costi delle raccolte differenziate non misurate. È attribuita in funzione del numero degli occupanti, per le utenze domestiche, e della categoria tariffaria e della superficie per le utenze non domestiche.
4. Le modalità di calcolo e i parametri della quota variabile della tariffa sono illustrate nel dettaglio nell’Allegato 1 “Composizione della tariffa”.
5. Le utenze non domestiche che svolgono la propria attività su superfici distinte tra loro, ubicate al medesimo indirizzo o facenti parte dello stesso fabbricato, possono richiedere al Gestore di conferire i propri rifiuti con la dotazione associata al contratto individuato quale utenza non domestica “principale”,

senza ricevere ulteriori dotazioni in riferimento alle superfici relative alle utenze non domestiche “secondarie”. In tal caso la tariffa per le utenze “secondarie”, con invarianza della categoria tariffaria applicata, sarà calcolata applicando la quota fissa e la quota variabile normalizzata.

6. Al fine di garantire l'universalità del servizio e la sua sostenibilità economica, oltre che per evitare ogni forma di scarico abusivo di rifiuti urbani, è previsto per ciascuna categoria di utenza che una quota della tariffa sia calcolata su un quantitativo minimo annuale di rifiuti misurati, approvato ogni anno in sede di approvazione delle tariffe, sulla base dei quantitativi di rifiuti misurati raccolti a livello comunale e rendicontati dal Gestore. Il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa.

7. In caso di errori strumentali o di trascrizione digitale, magnetica o elettronica dei dati che determini perdita o danno parziale e irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuti misurati prodotti nell'anno in corso, per determinare la quantità di rifiuti misurati conferita al servizio pubblico si tiene conto dei conferimenti effettuati nel periodo precedente e successivo alla perdita del dato, fatto salvo l'addebito dei quantitativi minimi.

18

### TITOLO III – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

#### Articolo 18 - Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione sulla quota fissa e quota variabile normalizzata della Tariffa determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.

2. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo e allegando la documentazione ivi indicata, entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello per il quale si chiede la riduzione e viene riconosciuta a consuntivo.

#### Articolo 19 - Riduzioni in caso di mancato o inadeguato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti

1. E' riconosciuta una riduzione dell'80% della quota fissa e quota variabile normalizzata nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

#### Articolo 20 - Riduzioni nelle zone in cui non è effettuata la raccolta

1. E' riconosciuta una riduzione del 60% della quota fissa e quota variabile normalizzata per le utenze poste a una distanza superiore a 400 metri dal più vicino cassonetto per i rifiuti urbani (nelle aree interessate da un servizio stradale) ovvero dal più vicino punto di conferimento/consegna dei contenitori (nelle aree interessate da un servizio porta a porta). La distanza è misurata a partire dall'accesso della proprietà privata sulla strada pubblica, escludendo i percorsi interni alla proprietà privata.

#### Articolo 21 - Riduzioni per il compostaggio individuale (autocompostaggio)

1. All'utenza domestica che disponga di aree idonee e che effettui il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino

19

opportunamente trinciati attraverso l'uso di compostiere è applicata una riduzione della quota fissa e quota variabile normalizzata della tariffa determinata nella delibera di approvazione della tariffa.

2. All'utenza non domestica che effettua il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della quota fissa e quota variabile normalizzata della Tariffa determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.

3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute su richiesta al Gestore da parte dell'utente che è tenuto a compilare un'istanza di autocertificazione secondo il modello indicato dal Gestore, nella quale si impegna a compostare la frazione organica prodotta e acconsente esplicitamente le verifiche da parte del Gestore al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le riduzioni decorrono dalla data di consegna della compostiera da parte del Gestore o, negli altri casi, dalla data di presentazione della richiesta di riduzione. In caso di cessazione dell'effettuazione della pratica di compostaggio, l'utente è tenuto a dare formale comunicazione al Gestore entro i termini di cui all'art. 30 del Regolamento, riconsegnando contestualmente la compostiera se ricevuta in dotazione. La riduzione è riconosciuta fino alla data di comunicazione di cessazione, salvo prova contraria.

4. Il Gestore può in qualunque momento verificare quanto dichiarato dall'utente ed effettuare controlli presso l'utenza al fine di verificare la corretta pratica del compostaggio individuale nella misura minima del 5% delle compostiere, cumuli o buche/fosse utilizzate. Il Gestore, qualora riscontri che la pratica del compostaggio non è correttamente effettuata dall'utenza, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

#### Articolo 22 - Riduzioni per il compostaggio di comunità

1. All'utenza che effettua il compostaggio di comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266, (*Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221*) è applicata una riduzione della quota fissa e quota variabile normalizzata della Tariffa determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.

2. Il Gestore, su segnalazione del Comune, qualora sia stato riscontrato che la pratica del compostaggio di comunità non è effettuata secondo quanto indicato dal Regolamento sull'organizzazione dell'attività di compostaggio, adottato dall'organismo collettivo di gestione di cui al decreto 29 dicembre 2016, n. 266, dispone la revoca immediata dell'agevolazione applicata.

3. La riduzione è riconosciuta agli utenti che conferiscono alle apparecchiature comuni su richiesta presentata al Gestore da parte del responsabile delle stesse, individuato ai sensi del decreto 29 dicembre 2016, n. 266, e tenuto a compilare un'istanza secondo un modello di dichiarazione sostitutiva di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale il responsabile indica i nominativi dei conferenti.

### Articolo 23 - Riduzioni per abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo.

1. Per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, previa richiesta documentata dell'interessato, è riconosciuta una riduzione % della quota fissa e della quota variabile normalizzata, così come stabilita nella delibera di approvazione della tariffa.

### Articolo 24 - Riduzioni per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente.

1. Per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a 183 giorni, previa richiesta documentata dell'interessato, è riconosciuta una riduzione % della quota fissa e della quota variabile normalizzata, così come stabilita nella delibera di approvazione della tariffa.

2. La riduzione deve essere richiesta dall'interessato entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello a partire dal quale si chiede la riduzione.

### Articolo 25 - Riduzioni per il conferimento di rifiuti presso i Centri di raccolta

1. Allo scopo di incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti è prevista una riduzione della quota fissa e della quota variabile normalizzata della Tariffa per l'utenza domestica che conferisce i propri rifiuti presso i Centri di Raccolta dotati di strumenti di quantificazione dei rifiuti.

2. La riduzione di cui al comma 1, commisurata al quantitativo di rifiuti conferiti, è determinata nella delibera di approvazione della Tariffa.

### Articolo 26 - Riduzioni per l'utenza domestica in particolari situazioni di disagio sanitario

1. Per l'utenza domestica residente al cui interno siano presenti soggetti che utilizzano presidi medico-sanitari specifici (ausili per incontinenza, sacche per dialisi, altri casi specifici soggetti a valutazione da parte dell'Amministrazione comunale) la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

2. La riduzione di cui al comma 1 è riconosciuta su richiesta dell'utente compilando il modulo predisposto dal Gestore, che contiene l'autocertificazione dello stato di famiglia dal quale risulti la presenza nel nucleo familiare del soggetto che necessita di presidi medico-sanitari specifici. La richiesta è da presentare entro 30 giorni dalla data in cui si è verificato il presupposto. La riduzione cessa in caso di "uscita" dal nucleo familiare del codice fiscale del soggetto agevolato (decesso, migrazione in altro Comune o a indirizzo differente del medesimo Comune). La richiesta deve essere corredata da uno di questi documenti, avente data non antecedente all'anno solare precedente alla richiesta stessa e comprovante la necessità di ricorso ai presidi: certificato del medico di famiglia, certificato dall'ASL competente, certificato di un medico iscritto all'Ordine dei Medici,

bolla di consegna dei presidi timbrata dall'ASL, nota dell'ASL o del Comune attestante il diritto alla consegna dei presidi.

3. La riduzione è riconosciuta:

a) dalla data in cui si è verificato il presupposto, se la comunicazione è avvenuta nei termini di cui al comma precedente con la documentazione richiesta;

b) dalla data di presentazione delle integrazioni documentali se l'istanza è stata presentata

senza la documentata richiesta;

c) dalla data di presentazione dell'istanza, se debitamente documentata ma presentata oltre i termini di cui al precedente comma.

#### Articolo 27 - Riduzioni per particolari tipologie di utenza non domestica

1. È fatta salva la facoltà per il Comune di disciplinare nella delibera di approvazione della tariffa riduzioni per la produzione in via continuativa di rifiuti costituiti da pannolini e/o presidi medico-sanitari da parte di specifiche utenze non domestiche (es. RSA, case di riposo per anziani, asili nido etc...).

#### Articolo 28 - Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

1. Per l'utenza domestica residente nel cui nucleo familiare figurano componenti di età inferiore a 36 mesi che danno luogo alla produzione di rifiuti costituiti da pannolini pediatrici "usa e getta" la quota variabile è calcolata tenendo conto di una "franchigia" ovvero di un numero di litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva), nel rispetto di modalità e limiti disciplinati annualmente nella delibera di approvazione della tariffa.

2. L'agevolazione è riconosciuta automaticamente, per ogni singolo bambino, sulla base degli aggiornamenti della banca dati utenti da parte dell'anagrafe comunale. Nella trasmissione della banca dati al Gestore, il Comune specifica l'eventuale presenza di minori di 36 mesi.

L'agevolazione produce effetti dal giorno di nascita del bambino e cessa automaticamente al compimento del 36° mese di vita.

#### Articolo 29 - Aspetti comuni per l'applicazione delle riduzioni

1. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, le riduzioni di cui ai punti precedenti si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate e cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione.

2. Salvo quanto diversamente disciplinato nei singoli articoli del presente Titolo, l'utente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione delle riduzioni/agevolazioni; in difetto il Gestore provvede al recupero della Tariffa con applicazione della sanzione di cui all'art. 35 per omessa comunicazione di variazione.

3. Per le riduzioni ed esenzioni a favore di utenze domestiche e/o non domestiche per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico che non siano direttamente collegate alla minore

produzione dei rifiuti, la relativa copertura deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa ed assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

4. Qualora fossero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate. Le riduzioni di cui al presente titolo non possono, cumulativamente, essere superiori alla percentuale indicata nella delibera di approvazione della Tariffa.

5. La riduzione per il compostaggio individuale è alternativa a quella per il compostaggio di comunità.

## TITOLO IV –COMUNICAZIONE, CONTROLLO, RISCOSSIONE, SANZIONI

### Articolo 30 – Comunicazione

1. L'utente, di cui al precedente articolo 8, ha l'obbligo di comunicare al Gestore l'inizio, la variazione e la cessazione del possesso o detenzione di locali e aree entro 30 giorni successivi al loro verificarsi e di ottemperare agli adempimenti previsti.  
Detta comunicazione deve avvenire mediante la compilazione di appositi modelli messi a disposizione dal Gestore. In caso di omessa o infedele comunicazione di inizio o variazione del possesso o detenzione entro il termine, si applica la sanzione prevista all'art.35 del presente Regolamento.
2. Nella comunicazione di attivazione dell'utenza devono essere obbligatoriamente indicati il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente, i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile, il numero dell'interno e il numero telefonico, ove esistente.
3. Le comunicazioni devono essere sottoscritte con firma leggibile e presentate da uno dei coobbligati, dal rappresentante legale o da loro incaricati muniti di apposita delega. Della presentazione è rilasciata apposita ricevuta. In caso di spedizione, la comunicazione si considera presentata nel giorno d'arrivo agli uffici del Gestore, alle caselle e-mail dedicate agli utenti o, se inviata tramite telefax o PEC, nel giorno indicato nel rapporto di ricevimento.
4. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi se le condizioni di assoggettamento a Tariffa rimangono invariate. In caso contrario, l'utente è tenuto a presentare nuova comunicazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero dei componenti del nucleo familiare.
5. Se la comunicazione di cessazione o variazione (nel caso in cui questa comporti una riduzione tariffaria) è presentata oltre il termine, i relativi effetti decorrono dalla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione/variazione.
6. Gli eredi solidalmente obbligati che continuano a occupare o condurre i locali già assoggettati a Tariffa hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tariffa.
7. L'ufficio anagrafe comunale, all'atto del perfezionamento delle pratiche di iscrizione anagrafica o di variazione di residenza, informa i cittadini della necessità di effettuare congiuntamente la comunicazione ai fini della gestione della Tariffa.
8. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza, colui che intende provvedere al pagamento della Tariffa deve darne esplicita comunicazione.

## Articolo 31 – Controllo

1. Il Gestore, eventualmente in collaborazione con il Comune, provvede a svolgere le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare la Tariffa e al controllo dei dati dichiarati nelle comunicazioni.
2. Il Gestore indica nelle apposite comunicazioni i canali di contatto attraverso i quali l'utente del servizio rifiuti può promuovere istanze, reclami e azioni legali.
3. Il Gestore del servizio esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della Tariffa.
4. Il Gestore a tale scopo può:
  - a) richiedere l'esibizione o trasmissione di atti o documenti (contratti di locazione, affitto, scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio, certificati CCIAA, planimetrie catastali ecc.);
  - b) richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o ai detentori ma anche ai proprietari dei locali e aree;
  - c) invitare i predetti soggetti a comparire di persona per fornire prove, delucidazioni e chiarimenti;
  - d) invitare gli utenti a rispondere a questionari, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
  - e) utilizzare tecnici o soggetti incaricati dal Gestore;
  - f) accedere ai locali e aree assoggettabili a Tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e previo accordo con l'utente.
5. In caso di mancata collaborazione dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore del servizio può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice civile.
6. Dell'esito delle verifiche effettuate viene data comunicazione agli interessati, che si intende accettata qualora entro 30 giorni dal ricevimento non pervengano rilievi. Nel caso in cui riscontrasse elementi discordanti con l'esito della verifica del Gestore l'utente può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro la relativa fattura sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
7. In caso di omessa, infedele o tardiva presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 31, il Gestore provvede al recupero della tariffa o maggior tariffa dovuta, alla quale sono applicati gli interessi pari al T.U.R. (tasso unico di riferimento) fissato dalla Banca Centrale Europea (nel seguito: tasso BCE) maggiorato di 3,5 punti percentuali, oltre al recupero dei costi sostenuti per le attività di verifica e controllo pari al 30% del valore della tariffa da recuperare comprensiva degli interessi.
8. Il recupero della omessa, tardiva o errata corresponsione della tariffa è effettuato con retroattività non superiore ai 5 anni antecedenti a quello in cui il credito è fatto valere, mediante la notifica di un avviso di accertamento della tariffa omessa, non correttamente o tardivamente corrisposta.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come comunicazione di attivazione a decorrere dall'anno successivo a quello accertato. Il gestore provvede in autonomia all'aggiornamento della banca dati della Tariffa per la riscossione ordinaria.

## Articolo 32 - Modalità di versamento, sollecito di pagamento e recuperi

1. Il pagamento della fattura deve essere effettuato entro i termini indicati nella medesima presso gli uffici postali o gli sportelli bancari, ovvero mediante domiciliazione bancaria o postale o altre modalità di pagamento indicate dal Gestore.
2. Le fatture sono spedite al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, tramite il servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria o posta elettronica/PEC . Le fatture sono disponibili anche all'interno dello sportello online del sito del Gestore ove attivato.
3. Per importi superiori a 50 €, il Gestore può concedere rateizzazioni nei versamenti se l'utente ne fa richiesta entro 20 giorni successivi alla data di scadenza della bolletta, di persona presso gli sportelli del Gestore o tramite richiesta scritta, previa valutazione da parte del Gestore della regolarità dell'utente nei precedenti pagamenti. Le somme oggetto di rateizzazione sono maggiorate del tasso BCE incrementato di 3,5 punti percentuali, calcolato dal giorno successivo a quello di scadenza del termine fissato per il pagamento della fattura. Le modalità e i tempi di dilazione dovranno essere concordati con il Gestore.
4. In caso di omesso o parziale pagamento il Gestore, trascorsi inutilmente 20 giorni solari dalla data di scadenza riportata nella fattura inviata all'utente, invia all'utente mediante raccomandata o posta ordinaria un sollecito di pagamento in cui indica il termine ultimo entro cui provvedere all'adempimento e le modalità di comunicazione del pagamento. Trascorso il termine indicato nel sollecito scritto il Gestore procede al recupero del credito per via giudiziale e/o stragiudiziale, direttamente o tramite società di recupero credito, secondo le disposizioni di legge e in base a valutazioni relative al valore e all'anzianità del credito. Oltre al corrispettivo dovuto, il Gestore addebita all'utente interessi di mora per ogni giorno di ritardo successivo ai venti giorni decorrenti dalla data di scadenza riportata in fattura pari al vigente tasso BCE maggiorato di 3,5 punti percentuali. Con l'atto di sollecito è richiesto anche il rimborso delle spese per comunicazioni relative a solleciti di pagamento.
5. Scaduto inutilmente il termine indicato nel sollecito di cui al comma precedente, si applica la sanzione di cui all'art. 35 del presente Regolamento.
6. L'utente buon pagatore (che ha pagato regolarmente negli ultimi 24 mesi tutte le fatture nei termini ivi indicati) è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi dieci giorni dalla data di decorrenza del calcolo degli interessi.
7. Il Gestore può individuare procedure semplificate di gestione delle morosità e gli importi al di sotto dei quali sono applicate.
8. Il recupero della tariffa o quota parte di tariffa di competenza di un determinato anno solare non fatturata per cause non imputabili all'utente, può essere effettuato con fatturazione successiva, senza applicazione di interessi o sanzioni, entro i 5 anni successivi a quello di competenza.

### Articolo 33 – Riscossione

1. Annualmente, il Gestore determina il ciclo di emissione della fatturazione della Tariffa, con frequenza omogenea distribuita nel corso dell'anno e prevedendo almeno due emissioni con cadenza semestrale. Il termine di scadenza deve essere fissato ad almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta.
2. Le modifiche che comportino variazioni della Tariffa in corso d'anno potranno essere conteggiate nella prima bolletta utile e comunque entro la prima fattura di conguaglio.
3. La riscossione del servizio relativo alle occupazioni temporanee di locali e aree pubbliche o di uso pubblico può avvenire tramite un'unica fattura.

4. Al fine di conseguire un più razionale e omogeneo sistema di riscossione, l'addebito della tariffa può avvenire contestualmente a importi relativi ad altri servizi svolti dal Gestore a beneficio del medesimo utente con specificazione in fattura dell'importo relativo a ciascun servizio.

#### Articolo 34- Rimborsi

1. Nei casi di errore, duplicazione ovvero eccedenza dell'importo iscritto in fatture rispetto a quanto dovuto il Gestore, ai fini del relativo rimborso, si rimanda a quanto previsto nella Carta dei Servizi
2. In caso di mancato rispetto dei valori limite degli standard di qualità, con riferimento alle richieste di indennizzo degli utenti, si rimanda a quanto disciplinato nella Carta dei Servizi.
3. L'utente in ogni caso può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento mediante richiesta scritta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.

#### Articolo 35 – Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 9-bis della legge regionale 5 ottobre 2015, n. 16, l'accertamento e la contestazione delle violazioni del presente regolamento sono effettuate dal Comune tramite il Gestore, che curerà la predisposizione degli atti per l'accertamento, l'ingiunzione, l'applicazione e la riscossione nel rispetto dei termini prescrizionali.
2. Le violazioni del presente Regolamento sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €, articolate secondo le previsioni di cui all' Allegato 4. L'importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione indicato, è stabilito ai sensi dell'art. 16, comma 2 legge 24 novembre 1981, n. 689 (*Modifica al sistema penale*), in deroga alla disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo.
3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.
4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale in applicazione all'art. 13 concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.

#### Articolo 36 – Contenzioso e reclami

1. La giurisdizione in ordine alla Tariffa corrispettiva Puntuale è determinata in base alla legge.
2. Il Gestore può in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposita determinazione motivata, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della Tariffa e, avendone riconosciuto l'erroneità manifesta, procedere alle dovute rettifiche.
3. L'utente può chiedere al Gestore la verifica della corretta applicazione degli elementi e dei parametri che determinano l'ammontare della tariffa, avanzando eventuali reclami motivati, ai quali il Gestore risponde entro 30 giorni dalla richiesta. I reclami possono essere avanzati dall'utente esclusivamente in forma scritta, avvalendosi anche delle proprie forme associative.
4. Per la soluzione di controversie che non abbiano già trovato composizione a seguito di reclamo l'utente può avvalersi delle procedure di conciliazione presso la CCIAA o il

Giudice di Pace, ferma restando la possibilità di ricorrere nelle forme e nei modi consentiti dalla legge.

## TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

### Articolo 37 - Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
3. Gli obblighi sorti antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento rimangono disciplinati dai precedenti regolamenti e norme comunali al momento vigenti.
4. In caso di adozione da parte del Gestore della bolletta multi-servizi come modalità di riscossione contestuale della tariffa relativa a una pluralità di servizi erogati, di cui almeno uno soggetto a regolazione da parte di ARERA, è consentito al Gestore derogare ai termini relativi alla fatturazione, riscossione, rateizzazione, sollecito di pagamento, recupero, rettifiche di fatturazione, reclami e rimborsi a patto che adotti i termini previsti per le medesime fattispecie per gli altri servizi erogati e soggetti a regolazione da parte di ARERA.

### Articolo 38 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore a decorrere dal 01.01.2022.

## ALLEGATI

Allegato 1: Composizione della tariffa

Allegato 2: Categorie di utenze non domestiche

Allegato 3: Elenco dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche (art. 183 co. 1 lett. b-ter TUA)

Allegato 4: Sanzioni

### ALLEGATO 3

#### Elenco dei rifiuti urbani di cui all'art. 183, co. 1, lett. b-ter), punto 2 del TUA

Frazione	Descrizione	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSTI	Imballaggi materiali composti	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI INDIFFERENZIATI	URBANI Rifiuti urbani indifferenziati	200301

*Rimangono esclusi i rifiuti derivanti da attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del Codice civile.*

**ALLEGATO 4**  
**Sanzioni (art. 35 Regolamento TcP)**

---

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
Omessa comunicazione di inizio, variazione o cessazione del possesso o detenzione nei termini	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.
Omesso ritiro della dotazione per la raccolta	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.
Omessa comunicazione di perdita dei requisiti necessari all'agevolazione concessa	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.
Infedele comunicazione	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.
Omesso o parziale pagamento	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.
Conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze escluse dalla tariffazione o provenienti da aree escluse	La sanzione è compresa tra un minimo di 50 € e un massimo di 500 €.

# ALLEGATO 1

## Composizione della tariffa

### 1. Calcolo della tariffa delle utenze domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota variabile e una quota variabile normalizzata. Per le utenze domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vn} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR}$$

**Q<sub>f</sub>:** QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per nucleo familiare è calcolata in modo pesato rispetto al numero di utenti e alla superficie sulla base di un coefficiente denominato rapporto di produzione  $K_a$  (allegato 1 - tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo lineare, determinando così una quota fissa per nucleo familiare che privilegia le famiglie più numerose.

È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

**Q<sub>vn</sub>:** QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA (canone base di servizio). La quota variabile normalizzata è calcolata sulla base della composizione del nucleo familiare e di un coefficiente denominato rapporto di produzione  $K_b$  (allegato 1 - tabelle 1a e 1b del D.P.R. 158/1999) che può essere ricavato anche dall'elaborazione dei dati puntuali sperimentali rilevati per le diverse sottocategorie di utenza (famiglie). Tale coefficiente cresce in modo non lineare, determinando così una quota variabile diversa per nucleo familiare in base al numero di componenti (da 1 a 6 componenti).

È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurate che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto rapporto al precedente coefficiente  $K_b$  da parte delle varie categorie di utenza.

**Q<sub>vb</sub>:** QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta - trasporto - smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti in relazione alla diversa consistenza del nucleo familiare, definendo per ogni nucleo familiare un numero di litri minimi sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

**Q<sub>va</sub>:** QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la quota variabile delle utenze domestiche.

**Q<sub>CDR</sub>:** QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

### 2. Calcolo della tariffa delle utenze non domestiche

La tariffa si compone di una quota fissa, una quota variabile normalizzata, una quota variabile di base e di una quota variabile aggiuntiva. Per le utenze non domestiche si calcola con il seguente algoritmo:

$$\text{TARIFFA} = Q_f + Q_{vn} + Q_{vb} + Q_{va} - Q_{CDR} - Q_{AVV}$$

**Q<sub>f</sub>:** QUOTA FISSA (canone base di servizio). La quota fissa per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  pesato sui metri quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 - tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di  $K_c$  più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b. È relativa ai centri di costo di gestione fissi che sono indipendenti dalle quantità di rifiuti raccolti e/o smaltiti ed è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e ai costi amministrativi e gestionali.

**Q<sub>vn</sub>:** QUOTA VARIABILE NORMALIZZATA (canone base di servizio). La quota variabile normalizzata per le utenze non domestiche è calcolata sulla base del coefficiente potenziale di produzione  $K_d$  pesato sui metri

quadrati delle singole categorie di utenza (allegato 1 - tabelle 3a e 3b del D.P.R. 158/1999), opportunamente tarato e adattato alla realtà locale, prendendo come riferimento il valore di Kd più vicino a quello previsto nelle tabelle 3a e 3b.

È relativa ai centri di costo di gestione delle frazioni merceologiche non misurate che dipendono però dalla effettiva produzione del rifiuto indifferenziato in rapporto al precedente coefficiente Kd da parte delle varie categorie di utenza.

Qvb: QUOTA VARIABILE DI BASE (canone di attivazione del servizio). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili (raccolta - trasporto - smaltimento e/o recupero dei rifiuti misurati) ipotizzando un conferimento minimo di rifiuti al servizio pubblico da parte delle utenze. La quota variabile di base è intesa come canone di base del servizio che tutti gli utenti devono comunque pagare al gestore come conferimento minimo di rifiuti. Tale quota è calcolata facendo riferimento alla tipologia di servizio svolto in favore degli utenti e alla tipologia (volume) del contenitore più piccolo a disposizione dell'utenza, definendo quindi per ogni categoria e per ogni tipologia di contenitore un numero di litri minimi, sulla base delle elaborazioni statistiche dei dati puntuali rilevati nello svolgimento del servizio.

Qva: QUOTA VARIABILE AGGIUNTIVA (canone di utilizzo). È calcolata sulla base dei costi di gestione variabili ed è da intendersi come l'importo dovuto dall'utente per il conferimento delle quantità di rifiuti che eccedono quella minima prevista dal canone di attivazione del servizio; l'importo relativo è pari al prodotto fra il numero di conferimenti (litri) eccedenti il valore minimo e il relativo costo unitario determinato per la quota variabile delle utenze non domestiche.

Q<sub>CDR</sub>: QUOTA INCENTIVO CDR. È la quota che l'utenza riceve quale incentivo per il conferimento alla stazione ecologica delle proprie frazioni riciclabili.

Q<sub>AVV</sub>: QUOTA AVVIO AUTONOMO A RICICLO. È la riduzione applicata alle utenze non domestiche in proporzione ai rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato autonomamente a riciclaggio.

## ALLEGATO 2

### Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

<b>Comuni con più di 5.000 abitanti</b>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti Balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case Di Cura E Riposo
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie,
12	Banche, istituti di credito e studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi Di Mercato Beni Durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie
23	Mense, Birrerie, Hamburgerie
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, Pescherie, Fiori E Piante, Pizza Al Taglio
28	Ipermercati Di Generi Misti
29	Banchi Di Mercato Generi Alimentari
30	Discoteche, Night-Club
31	Parti Comuni Condomini

|

Allegato alla deliberazione del Consiglio Locale di Rimini n. 9 del 31 maggio 2022

**Oggetto: Servizio gestione rifiuti urbani - Comuni di Cattolica, Coriano, Misano Adriatico, Morciano di Romagna e San Giovanni in Marignano: approvazione articolazione tariffaria anno 2022 ai sensi dell'art. 8, comma 6 lettera d) della L.R. 23/2011**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267

F.to Il Dirigente  
Area Servizio Gestione  
Rifiuti Urbani  
Dott. Paolo Carini

Bologna, 31 maggio 2022

Approvato e sottoscritto

Il Coordinatore del Consiglio Locale  
di Rimini  
F.to Riziero Santi

Il segretario verbalizzante  
F.to Andrea Casadio

---

## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

- ai sensi dell'art. 124 D.Lgs 18.08.2000 n° 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Il Direttore  
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 1 luglio 2022